

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

15/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

233/20 Docente sbaglia compilazione registro elettronico, 5 giorni di sospensione. Ricorre al tribunale, sentenza

di Laura Biarella

Una docente di educazione fisica veniva sospesa dall'insegnamento per 5 giorni, in riferimento a quattro distinte accuse disciplinari, tra cui la circostanza di errare nella compilazione del registro elettronico. Il giudice del lavoro (Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, Sentenza 5 marzo 2020), esaminate le accuse e sentiti i testimoni, annulla la sanzione rilevando, peraltro, che la docente era da poco in servizio all'epoca dei fatti, quindi non dotata di esperienza, per cui era comprensibile che potesse commettere degli errori nella compilazione del registro telematico.

La sanzione e l'annullamento

Una docente di educazione fisica, a tempo indeterminato, era stata destinataria, da parte dell'Ufficio scolastico regionale, di una sanzione disciplinare conservativa consistente nella sospensione dall'insegnamento per 5 giorni. La donna si rivolge al Giudice del Lavoro che:

ha accolto il ricorso e per l'effetto annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio irrogata alla docente;

ha condannato il l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite, pari a 2.200,00, oltre accessori di legge.

La competenza: Dirigente Scolastico o Ufficio Scolastico?

Il Tribunale chiarisce che la competenza ad irrogare le sanzioni disciplinari si individua non ex post in concreto, bensì ex ante in astratto, e la sanzione prevista nella fattispecie era, appunto, in astratto, quella della sospensione sino ad un mese, pertanto risulta logico che, non sapendo all'esito del procedimento quanti giorni di sanzione sarebbero stati irrogati in concreto, competente è stato l'Ufficio scolastico, il quale può sempre ritenere di applicare una sanzione inferiore, e non certamente il Dirigente.

Le contestazioni. Nella vicenda in esame erano state esaminate quattro diverse contestazioni disciplinari che hanno portato ad irrogare la sanzione poi annullata dal tribunale.

L'asserito tentativo di diffamazione alla Dirigente

Per l'accusa disciplinare, recandosi al Pronto soccorso dopo un diverbio occorso con la Dirigente scolastica, la docente avrebbe diffamato quest'ultima dichiarando di essere stata aggredita verbalmente dalla Preside e di aver per quello accusato il malore che l'ha condotta al nosocomio. Si trattava di una riunione con la Preside, la vicepreside e altri colleghi che verteva sia sulle regole di compilazione del registro telematico, essendo stato rilevato che la ricorrente avesse effettuato degli errori di compilazione, che su un progetto didattico dalla stessa presentato. In sede disciplinare era stato contestato che in ospedale la docente avesse riferito che il malore era dovuto ad una aggressione verbale da parte della Preside, quindi contestato "un indebito tentativo di diffamazione riferita al Dirigente scolastico". Dal referto del Pronto soccorso prodotto in atti tuttavia viene evidenziato che, dall'esame obiettivo della ricorrente appena giunta in ospedale, era emerso che la stessa fosse "confusa, agitata, riferisce di non ricordare l'accaduto e cefalea", pertanto la diagnosi era stata di "stato ansioso reattivo a probabile diverbio avvenuto sul posto di lavoro". Per il Tribunale la circostanza che la docente avesse accusato un malore a seguito di un diverbio sul posto

di lavoro e lo avesse in seguito dichiarato al Pronto soccorso non può essere qualificato come un tentativo di diffamazione della Dirigente.

Dalla scheda di presentazione del progetto in questione si evince come lo stesso sia stato comunicato per pec alla scuola e per conoscenza al professore di religione, ma in atti sono risultati anche una serie di schede e di relative pec di invio alla scuola, con progetti presentati dalla docente ed attinenti alla sua materia di insegnamento, ossia Educazione fisica. Pertanto, secondo il Tribunale quello delle Chiese era solo uno dei progetti presentati dalla docente, nella sua veste di insegnante di potenziamento, oltre che di educazione fisica, ed attinente più all'integrazione degli alunni stranieri nella cultura del territorio che all'insegnamento della religione cattolica.

La lentezza operativa e gli errori nel compilare il registro elettronico

Alla docente era stato inoltre contestato di avere una estenuante lentezza operativa e di sbagliare a compilare il registro elettronico. Escussa come testimone una docente nello stesso corso della ricorrente, e spesso in compresenza con la stessa, ha dichiarato che la ricorrente era coinvolta in molti progetti, che i colleghi erano colpiti dall'entusiasmo dimostrato per il proprio lavoro. Complessivamente davanti al Tribunale sono state smentite le lacune contestate alla ricorrente, la quale peraltro era una docente da poco in servizio all'epoca dei fatti, quindi non dotata di esperienza, per cui era pure comprensibile che potesse commettere degli errori, per esempio nella compilazione del registro telematico.

L'aver lasciato incustoditi gli alunni

Infine, davanti allo stesso Tribunale, non ha trovato riscontro l'ultima contestazione relativa al fatto che la docente avesse lasciato incustoditi gli alunni in palestra. Sul punto ha deposto il collaboratore scolastico, il quale ha reso dichiarazioni molto vaghe in merito al fatto che in una singola occasione gli fu segnalato da altri colleghi che gli alunni erano soli in palestra e che altro collega ha poi trovato la docente ma non ricorda neppure dove. Tali dichiarazioni sono state giudicate molte vaghe, a fronte di una contestazione anche essa molto vaga priva di riferimenti temporali ai singoli episodi.

<https://www.orizzontescuola.it/docente-sbaglia-compilazione-registro-elettronico-5-giorni-di-sospensione-ricorre-al-tribunale-sentenza/>